

## CONTENZIOSO

---

### ***Mancata attestazione di conformità non sempre causa di inammissibilità***

di Angelo Ginex

La **mancata attestazione di conformità** non integra *ex se* un **vizio di inammissibilità** dell'atto difensivo, dovendo le previsioni di inammissibilità di cui agli [articoli 18 e 22 D.Lgs. 546/1992](#) essere **interpretate in senso restrittivo**, limitandone il campo di operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato. È questo il principio sancito dalla [Corte di Cassazione con sentenza del 31 ottobre 2016, n. 22106](#), conformemente al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (**Cass., sentenze nn. 11760/2014 e 6780/2009**).

La vicenda trae origine dalla notifica ad una società immobiliare di un **avviso di accertamento** con cui veniva ripreso a tassazione un **credito d'imposta Iva** indebitamente detratto nell'anno di imposta 2002. La società contribuente proponeva **ricorso** dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che annullava l'atto.

Dopo un primo **giudizio di secondo grado**, conclusosi con la dichiarazione di **inammissibilità dell'appello** proposto dall'Agenzia delle Entrate **per mancata attestazione di conformità**, veniva celebrato un nuovo giudizio di appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, a seguito di **annullamento con rinvio** della suddetta pronuncia di inammissibilità da parte della **Suprema Corte**.

I Giudici di seconde cure, questa volta, **rigettavano l'appello**, non dichiarandolo, quindi, inammissibile, e l'Agenzia delle Entrate proponeva nuovamente **ricorso per cassazione**, cui la società contribuente resisteva con **controricorso e ricorso incidentale**, fondato sulla violazione degli [articoli 22 e 53 D.Lgs. 546/1992](#) in relazione alla mancata attestazione di conformità.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha affermato che **"la mancata attestazione di conformità non integra ex se un vizio di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs. 546/1992, dovendosi le previsioni di inammissibilità di cui agli articoli 18 e 22 D.Lgs. 546/1992, per il loro rigore, essere interpretate in senso restrittivo, limitandone il campo di operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato, in conformità con quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale"**.

Ciò sulla base della considerazione per la quale **la sanzione della inammissibilità deve operare nelle ipotesi di sostanziale difformità di contenuto e non di mera incompletezza materiale**, pur dovendo il giudice tributario accertare, in concreto, se la suddetta mancanza possa effettivamente impedire al destinatario della notifica la completa comprensione dell'atto e,

quindi, ledere il suo **diritto di difesa**.

Conseguentemente, **non può essere dichiarata l'inammissibilità di un atto difensivo** nelle ipotesi in cui questo, come avvenuto nel caso di specie, risulti **privo di alcune pagine** che risultino irrilevanti al fine di comprendere il tenore della impugnazione.

Da ciò ne è derivato il **rigetto del ricorso incidentale** proposto dalla società contribuente, l'**accoglimento del ricorso principale** dell'Agenzia delle Entrate e, quindi, la **cassazione** della sentenza impugnata **con rinvio** alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.



OneDay Master

**IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO NEL PROCESSO TRIBUTARIO E  
LA CONSULENZA GIURIDICA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)